



CITTÀ DI MONOPOLI

PROVINCIA DI BARI

DOCUMENTO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO:

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER
IL BIENNIO 2012-2013

(ai sensi degli artt. 54, 55 e 82 comma 2 del D.Lgs. 163/06)

COMMITTENTE:



CITTÀ DI MONOPOLI
AREA ORGANIZZATIVA II

SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO

CONTENUTO:

Documento composto di n.ro 9 pagine

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas naturale per il periodo presumibile dal **01/06/2012 al 31/12/2013** relativamente alle utenze intestate al Comune indicate nell'Allegato B "Riepilogo Punti di Riconsegna" al Bando Integrale di Gara.

Art. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura avrà durata per il periodo dal **01/06/2012 al 31/12/2013**.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, con provvedimento motivato ed espresso, alla prosecuzione dell'efficacia del contratto, alle stesse condizioni, per un massimo di un ulteriore anno e, quindi, eventualmente, a tutto il 31/12/2014.

Art. 3 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

Il quantitativo della fornitura di gas naturale per il biennio è stimato in circa **340.949 Stmc** per un totale nel triennio in circa **597.379 Stmc complessivi** per le circa **27 utenze**.

I valori sopra indicati presunti non impegnano il Comune in alcun modo, potendo gli stessi, in rapporto all'andamento dei consumi, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relative alla fornitura di gas. Pertanto, al mancato raggiungimento del valore sopraindicato, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento al contraente.

Art. 4 - PUNTI DI RICONSEGNA

Il gas naturale verrà fornito ai punti di riconsegna del Comune riportati nell'allegato B "Riepilogo Punti di Riconsegna" sopraccitato.

In conseguenza di acquisizione o dismissioni di utenze, ovvero di modifica sensibile delle caratteristiche di prelievo o per altre esigenze, il Comune, potrà variare il complesso della fornitura richiesta che potrà comprendere anche siti non riportati nell'allegato B "Riepilogo Punti di Riconsegna", ma che potranno a richiesta essere successivamente inclusi e/o esclusi.

Le variazioni (aggiunta, riduzione, modifica, voltura e cessazione) da apportare all'elenco ed alle caratteristiche dei punti di riconsegna di cui all'allegato B "Riepilogo Punti di Riconsegna" saranno effettuate a cura del Comune tramite comunicazione scritta preventiva da inviarsi con opportuno preavviso.

Si precisa che le comunicazioni suddette costituiranno formale aggiornamento dell'elenco e delle caratteristiche dei punti di riconsegna di cui all'allegato B "Riepilogo Punti di Riconsegna". Le modalità e le tempistiche per tutte le richieste inviate al Fornitore aggiudicatario sono quelle previste dalle delibere dell'AEEG.

Il Fornitore aggiudicatario del presente appalto sarà tenuto a fornire un aggiornamento settimanale dello stato di avanzamento delle richieste di variazione inoltrategli.

Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna del gas naturale (quali ad esempio pressione, temperatura, continuità del servizio e microinterruzioni, ecc.) sono di competenza del gestore della rete di distribuzione locale, il Fornitore s'impegna a garantire gratuitamente la propria assistenza e consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli interessi del Comune nei confronti del gestore della rete di distribuzione competente nell'ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica del gas naturale riconsegnato ritenuto non idoneo.

Art. 5 - PRELIEVI ATTESI DI GAS NATURALE

E' stata predisposta la migliore stima dei consumi annuali, per ogni punto di riconsegna, riassunta nell'Allegato B, il quale contiene i prelievi attesi di gas totali suddivisi per mesi ed espressi in Stmc.

Il Comune non è in alcun modo vincolato al rispetto dei prelievi attesi di gas naturale.

Art. 6 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Il riferimento per l'offerta del gas naturale, al quale sarà applicato lo sconto, espresso in percentuale per ogni punto di riconsegna dal Fornitore, in €/Smc, è da applicarsi alla componente **CCI**, come da TIVG, testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, delibera AEEG n. 64/09.

Il valore della CCI cui sarà applicato lo sconto, espresso in percentuale, da esprimersi sia in cifre, arrotondate al secondo decimale, sia in lettere, tenendo presente che in caso di discordanza tra una e l'altra indicazione, sarà ritenuta valida quella più favorevole per il Comune (art.72, comma 2, R.D. 23/05/1924 n. 827), è quello pubblicato dall'AEEG per il trimestre **Gennaio-Marzo 2012**.

Dall'applicazione dello sconto in percentuale più alto rispetto alla componente CCI a base d'asta, si determinerà l'ammontare del prezzo della componente CCI che la Ditta aggiudicataria dovrà aggiornare periodicamente a seguito di pubblicazione da parte dell'AEEG.

I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di :

- a) tutte le altre componenti previste dal TIVG, testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, delibera AEEG n. 64/09.
- b) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.

Per il gas metano il prezzo si intende, corrispondente ad un gas nelle condizioni standard ed avente un **P.C.S. pari a 38,52 MJ/Smc**.

Dovrà essere garantito l'eventuale beneficio dell'IVA agevolata sulle utenze che, a seguito di nuove e/o vigenti normative fiscali, rientreranno nello stesso beneficio.

Il Fornitore non potrà pretendere alcun compenso per qualsiasi errore nell'interpretazione dei patti contrattuali o dei prezzi proposti con la presente gara d'appalto.

Si precisa che il Comune, non è tenuto al pagamento di alcun deposito cauzionale.

6.1 Fatturazione e Pagamento:

In relazione ad ogni mese di calendario durante il "Periodo di Fornitura", il Comune pagherà per i punti di riconsegna di competenza al Fornitore un importo pari alla somma di: *sulla base della misurazione dei consumi eseguita dal distributore locale*, la somma dei consumi prelevati nel mese di calendario da ogni singola utenza per il relativo Prezzo Contrattuale, oltre a tutti gli altri oneri erariali ed addizionali previsti.

Per ogni punto presa e per ogni mese, il Fornitore potrà emettere o una sola fattura di tipo reale ovvero al massimo due fatture, di cui la prima di stima e la seconda di tipo reale di conguaglio rispetto alla prima.

Il Fornitore si farà carico dell'esazione di quanto segue:

- le componenti del trasporto
- le imposte erariali ed addizionali
- l'I.V.A.

Il Fornitore dovrà, **entro 10 giorni lavorativi** dalla fine di ciascun mese del calendario di fornitura, presentare una fattura unica con allegato il dettaglio dei consumi e dei costi per ciascun Punto di Riconsegna, che il Comune dovrà saldare **entro 30 giorni** dalla data di ricezione della stessa, unitamente al tracciato informatico previsto al successivo art. 9.3.

Tale fattura dovrà essere conforme ai requisiti di trasparenza previsti dalle delibere dell'AEEG. In ogni caso il Fornitore dovrà farsi carico di ogni richiesta di chiarimenti da parte del Comune.

Ai sensi dell'articolo, 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore del Fornitore saranno effettuati mediante bonifico bancario. Il conto corrente indicato dal Fornitore dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

Il Fornitore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e s'impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Le transazioni di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 eseguite dal Fornitore senza avvalersi di banche o di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.

I pagamenti delle fatture saranno bloccati in caso di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità in ordine ai versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti) negativo ed in presenza di inadempienza ai sensi dell' art. 48 del DPR 602/73.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di gas naturale.

6.2 Obblighi Accessori a carico del Fornitore:

Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna del gas naturale (quali ad esempio pressione, temperatura, continuità del servizio e microinterruzioni, ecc.) sono di competenza del Gestore della rete di distribuzione locale o nazionale, il Fornitore s'impegna ad attivarsi, entro due giorni lavorativi dalla semplice richiesta a mezzo fax del Comune, per prestare la propria assistenza (con esclusione del patrocinio legale) per la tutela degli interessi del Comune nei confronti del Gestore della rete di trasporto competente, nell'ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica del gas naturale riconsegnato ritenuto non idoneo, o per qualsiasi altra attività di supporto tecnico o amministrativo.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il gas con continuità salvi i casi di forza maggiore.

Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo rimangono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria senza oneri per il Comune.

La Ditta aggiudicataria si occuperà altresì di predisporre tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie ad eventuali disdette, su richiesta del Comune.

L'adeguamento alle delibere, alle norme ed alle disposizioni deve essere automatico e immediato.

La Ditta aggiudicataria s'impegna a predisporre, senza oneri aggiuntivi, tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti.

6.3 Referente del Fornitore e clausola di gradimento

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un referente tecnico/commerciale dedicato alla fornitura, di adeguata preparazione ed esperienza comprovate mediante produzione di *curriculum* lavorativo, che dovrà essere reperibile telefonicamente e a mezzo telefax tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (sabato fino alle ore 13.00, festivi esclusi).

Detto referente dovrà essere nominato prima della data di stipula del contratto, il Comune potrà applicare una penale stabilita al successivo art. 8.4 punto b) per ogni giorno di durata contrattuale in carenza di tale nomina.

per presa visione ed accettazione

Il Fornitore è comunque responsabile ai sensi dell'art. 2049 codice civile della condotta dei propri dipendenti o ausiliari.

6.4 Monitoraggio:

Il Fornitore si obbliga a consentire al Comune tramite la Società di consulenza, appositamente incaricata, a procedere, al monitoraggio ed alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora, a seguito della verifica della fatturazione, il costo annuo sostenuto complessivamente dal Comune, diventi maggiore di quello che si sarebbe sviluppato applicando i corrispettivi prezzi della Convenzione Consip in vigore per il periodo, il Comune potrà esercitare la facoltà di recesso così come stabilito al secondo capoverso del successivo art. 8.5, nell'eventualità che il Fornitore non ritenga vantaggioso adeguare l'offerta contrattuale ai parametri di prezzo oggetto del più vantaggioso convenzionamento.

L'onere del monitoraggio dei consumi sarà a totale carico della Ditta Aggiudicataria.

6.5 Anomalie di Fatturazione:

Qualora nel processo di fatturazione siano evidenziati errori⁽¹⁾ in eccesso o in difetto, l'individuazione e la correzione degli stessi dovrà avvenire d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura.

Nel caso in cui l'errore sia segnalato dal Comune, il Fornitore provvederà alla rettifica⁽²⁾ della fattura riconosciuta errata entro e non oltre **10 gg. lavorativi** dalla comunicazione del Comune.

Il Fornitore provvederà, pertanto, alla restituzione dei pagamenti indebitamente riscossi mediante nota di credito; se l'errore riscontrato in fattura è a vantaggio del Comune, il Fornitore si impegna ad emettere fattura per il relativo importo.

Il Fornitore avrà l'obbligo di indicare un soggetto di riferimento al quale potersi rivolgere dopo aver presentato il reclamo; inoltre, le risposte fornite al Comune dovranno essere per iscritto e motivate, cioè rispettare un contenuto minimo stabilito dall'Autorità competente.

Essendo il Fornitore l'unico interlocutore del Comune, le eventuali anomalie di fatturazione derivanti da errori del Distributore locale saranno contestate al Fornitore e dallo stesso rettificate secondo quanto stabilito nel presente articolo, ne consegue che sarà cura del Fornitore rivalersi sul Distributore; stesso principio dicasi per tutte le comunicazioni che il Fornitore riceverà dal Distributore per i singoli punti presa intestati al Comune.

In caso di mancato rispetto della tempistica sopra indicata, il Comune provvederà a **sospendere i pagamenti**, a quel momento maturati, sino alla risoluzione del reclamo inoltrato.

In caso di richiesta da parte del Comune, il Fornitore sarà tenuto ad inviare, allegata alla fattura di competenza, anche la copia della fattura di trasporto ricevuta dal Distributore locale.

(1): con il termine "errore" s'intendono tutte le anomalie di fatturazione riscontrate sui costi di CCI [Corrispettivo Commercializzazione Ingrosso], QVDi [Quota Vendita], QTi [Quota trasporto], Imposta Erariale addizionale regionale, etc.

A titolo di esempio, sono da considerarsi errori:

- i consumi sovrastimati;
- l'applicazione del costo di vendita o delle voci passanti errate rispetto alla tipologia d'offerta contrattualizzata oppure alle caratteristiche del punto presa.

(2): con il termine "rettifica" della fattura s'intende:

- l'emissione della nota credito per importi di fatture superiori al dovuto;
- l'emissione di fattura a compensazione per importi di fatture inferiori al dovuto.

Art. 7 - MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato **in un unico lotto** a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e regolamento di attuazione, con il criterio del **prezzo più basso**, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 163/06, ovvero aggiudicato al concorrente che offre la **percentuale di sconto più alta** sulla "**componente CCI**" - definita nel TIVG, nell'art. 5, comma 5.1, lettera a) e art. 6 – **posta a base d'asta IVA esclusa**.

Più precisamente il prezzo di fornitura riguarda le componenti indicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), e definite nella Delibera n. ARG/gas 64/09 del 28/05/2009 e s.m.i., e nell'Allegato A della medesima Delibera, Art. 5, comma 5.1, lettere a), b), c), d), e), f);

Le componenti interessate alla presente gara riguardano:

- a) il **prezzo di fornitura** riguarda la "**componente CCI**" indicata nel TIVG, nell'Art. 5, comma 5.1, lettera a) e descritta all'art. 6 del medesimo TIVG;
- b) **componenti** i cui costi devono ritenersi "**passanti**", cioè trasferiti al Comune così come applicati da altri (es. Distributore locale, etc.) al Fornitore e regolamentati dalle disposizioni di legge vigenti e dalle delibere dell'AEEG succitate.

Pertanto, l'aggiudicazione della gara verrà effettuata sulla base dello sconto percentuale offerto più alto sul prezzo a base d'asta della CCI pari €/Smc 0,384664.

Art. 8 - CONTRATTO DI FORNITURA

8.1 Stipula del Contratto

L'aggiudicatario della fornitura s'impegna a stipulare il contratto, in forma pubblica amministrativa, entro il termine di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. A tale scopo si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio comunale. Si precisa, inoltre, che la Ditta aggiudicataria dovrà rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico della Ditta aggiudicataria.

8.2 Cessione del Contratto

La cessione, totale o parziale, del contratto ad altra impresa è assolutamente vietata, pena la risoluzione del contratto e la relativa perdita della cauzione definitiva.

8.3 Cessione del Credito

La cessione del credito potrà essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, nel rispetto di quanto espressamente normato dall'art. 117 del D.Lgs. 163/06.

8.4 Penali

Nel caso in cui il Fornitore, non rispetti le condizioni offerte o quanto stabilito dal Disciplinare di gara e dal presente Capitolato o non adempia correttamente la fornitura, anche dopo contestazione scritta del Comune, sarà facoltà di quest'ultimo applicare delle penali per ciascun giorno di disservizio (compresi i festivi) contestato e fino alla data di adempimento.

Le penali saranno applicate nei seguenti casi:

- a) per ogni giorno di **ritardo nell'attivazione di ciascuna utenza indicata nell'Allegato B – Riepilogo Punti di Riconsegna o di eventuali variazioni indicate nel precedente art. 4**, non imputabile al Comune, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore locale, rispetto alla data concordata: **€10,00** (dieci/00), oltre all'eventuale risarcimento del maggiore danno;

- b) per ogni giorno **di ritardo, rispetto alla tempistica e/o per ogni inadempimento** di cui al precedente art. 6.3 del presente Capitolato: **€50,00** (cinquanta/00) fatto salvo il risarcimento del maggiore danno subito.
- c) per ogni giorno **di ritardo, rispetto alla tempistica e/o per ogni inadempimento** di cui al precedente art. 6.5: **€50,00** (cinquanta/00) per ogni utenza interessata fatto salvo il risarcimento del maggiore danno subito.

Le suddette penali sono cumulabili tra loro.

Le penalità saranno contestate mediante comunicazione scritta approntata dal Comune. Decorso **8 (otto) giorni lavorativi** dal ricevimento della contestazione senza che il Fornitore abbia interposto opposizione, le penali s'intenderanno accettate.

Il Comune procederà al recupero delle penalità, previa comunicazione con Raccomandata A/R, mediante l'emissione di documento contabile a valere sui crediti del Fornitore per prestazioni già eseguite e/o per quelle in corso, ovvero sulla cauzione definitiva.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penalità, la fornitura non fosse eseguita con la massima cura e puntualità.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere, compreso l'incameramento della cauzione definitiva.

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune può in qualsiasi momento rivalersi, sul deposito cauzionale definitivo, per i crediti derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto, dandone comunicazione al Fornitore; quest'ultimo ha l'obbligo di reintegrare o ricostituire la cauzione definitiva stessa entro **dieci giorni lavorativi** dalla notifica della comunicazione stessa.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore, la cauzione definitiva viene incamerata a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La garanzia dovrà permanere fino alla durata del contratto e dovrà avere efficacia fino a specifica liberatoria rilasciata dal Comune (o a restituzione della stessa) con la quale attesterà l'assenza o definizione di eventuale controversia o eccezione sorta durante l'esecuzione del contratto.

8.5 Recesso

Il Comune ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo non comunicati ed approvati preventivamente dalla stazione appaltante, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento, soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
- d) disposizioni normative comportanti l'adozione di misure diverse da quelle oggetto del presente Capitolato, nonché nell'ipotesi di cui all'art.6.5, comma 2 precedente;

recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento con un preavviso di 3 (tre) mesi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671.

per presa visione ed accettazione

8.6 Risoluzione del Contratto e Fallimento del Fornitore

8.6.1 Il contratto si risolverà di diritto, previa diffida al Fornitore a mezzo di raccomandata A.R., ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste eliminato;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ritardo nei tempi di attivazione di tutta la fornitura, per fatti imputabili al Fornitore, eccedente 20 giorni lavorativi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- indebita cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto.

8.6.2 In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del contratto per le cause di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06, il Comune può interpellare progressivamente i concorrenti in graduatoria – fino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario – al fine di stipulare un nuovo contratto alle stesse condizioni dell'affidamento originario.

Nel caso fosse pervenuta solo un'offerta quindi in mancanza di ulteriori concorrenti, il Comune si riserva di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/06.

8.7 Risoluzione delle Controversie e Foro Competente

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario (art. 239 del D.Lgs. 163/06), le parti escludono il ricorso ad arbitri (artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. 163/06) e si rivolgeranno unicamente all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Foro territorialmente competente è quello di Monopoli (BA), con espressa rinuncia, da parte del Fornitore, a qualunque altro Foro.

Art. 9 - SERVIZI AGGIUNTIVI

9.1 Il Fornitore aggiudicatario s'impegna, mediante collegamento ad un'area riservata del proprio sito web, a mettere a disposizione del Comune:

- a) copie dei documenti contabili emessi;
- b) un foglio di calcolo elettronico che riporti per ogni riga le fatture emesse e nelle colonne tutti i campi ed i relativi valori esposti in fattura;

9.2 I documenti contabili dovranno essere inviati, alla loro emissione, oltre che in formato cartaceo, in formato PDF a mezzo posta elettronica all'indirizzo che sarà comunicato dal Responsabile del Procedimento.

9.3 Il Fornitore dovrà, per l'espletamento dell'attività previste ai precedenti artt. 6.4 e 6.5, provvedere alla trasmissione unitamente alle fatture del mese di competenza, all'indirizzo di posta elettronica che sarà indicato successivamente dal Responsabile del Procedimento, dei dati tecnici ed economici di fatturazione relativi ad ogni singolo sito (distinto per PdR) secondo il tracciato informatico previsto nell'*Allegato C – Flusso Dati* al Bando Integrale di Gara.

Art. 10 - EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche imperative adottate dall'AEEG o dal legislatore s'intenderanno inserite di diritto nel contratto. Qualora, a seguito di provvedimenti normativi e/o di pubbliche Autorità che modifichino il contesto normativo attuale, si renda necessaria l'integrazione del contratto con nuove clausole, o la sostituzione di una o più clausole del contratto, ovvero la definizione o la rideterminazione di alcuni elementi dello stesso, Il Comune ed il Fornitore, in buona fede e tempestivamente, s'impegnano sin da ora ad incontrarsi per formulare le clausole integrative o modificative, atte ad ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

Il Responsabile del Procedimento:

dott. Francesco Spinozzi

Area Organizzativa II - Servizi Finanziari e Patrimonio

Città di Monopoli

per presa visione ed accettazione